

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PER L'A.S. 2026/2027

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno ** (*****) del mese di ***, in Giffoni Valle Piana (SA), nella sede comunale di Via Vignadonica n. 19, viene stipulata la presente Convenzione

tra

- il **Comune di Giffoni Valle Piana (SA)**, nella persona del dott. **Vito Villani**, nato a Salerno il 29/03/1979, C.F.: VLLVTI79C29H703X, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, domiciliato, per la Sua carica, presso la Sede Comunale, con sede in Via Vignadonica n. 19, Cod.Fis./P.IVA N. 00620980656;

e

- Il/La sig./sig.ra *** nato/a a *** il **/**/**** residente a *** in Via *** n° **, nella qualità di legale rappresentante della ditta *** con sede legale in *** Via/Corso *** N. ** CAP ***** tel. *** e/mail *** PEC *** P.Iva *** C.F. ***

Di seguito indicate come "Parti", definiscono l'intesa sul tema in epigrafe, come di seguito dettagliato:

Premesso:

- che il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana agli artt. 2, 3, 33 e 34 (commi 3 e 4), in cui si dispone che "la scuola è aperta a tutti. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungerei gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altreprovvidenze, che devono essere attribuite per concorso";
- che lo stesso costituisce uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione Universaledei diritti umani recepita dagli Stati membri dell'ONU nel 1948, che all'art. 26 afferma il diritto all'Istruzione, la gratuità ed obbligatorietà dei livelli fondamentali, l'accesso su base di merito ai livelli superiori, la qualità ed il fine dell'istruzionequale rispetto dei diritti umani e pieno sviluppo della personalità;
- che per un compiuto adempimento dell'obbligo scolastico, a norma della Legge 10 agosto 1964 n 719, del D.LGS, 16 aprile 1994 n. 297, dell'art. 27 della Legge 20 dicembre 1998 n 448, i Comuni, secondo modalità stabilite dalle singole Regioni, provvedono ad assicurare la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali, private, paritarie, nonché agli studenti della scuola secondaria;

- che a norma dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del relativo Regolamento attuativo di cui al D.M. n 139/2007, l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art.1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006 n 296 così che, conseguentemente, la gratuità "parziale" dei libri di testo è estesa agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado, mentre per la scuola primaria, ai sensi dell'art 1, comma 5, del D.P.C.M n 320/1999, seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti di cui all'articolo 156 del D. Lgs 297/94 che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere dalle condizioni reddituali;
- che la Regione Campania, come disposto dal proprio Statuto, "promuove ogni utile iniziativa per favorire: la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile";
- che la Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 4, recante "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", evidenzia la volontà del legislatore di rimuovere le barriere che impediscono una scolarizzazione consapevole e costruttiva, di promuovere e diversificare l'offerta scolastica in funzione delle fasce deboli e di disagio della popolazione, di contrastare la dispersione scolastica; al comma 1 dell'art. 1 si dispone, infatti, che la Regione Campania riconosce il sistema scolastico e formativo come strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e la necessità di intervenire per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per rendere più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, mentre al comma 2 dello stesso articolo sancisce che la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento lungo l'arco della vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato e del principio di sussidiarietà;
- che nella citata Legge Regionale, all'art 5, tra le diverse tipologie di azioni, sono individuate: la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testi agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, sussidi scolastici, speciali sussidie attrezzature didattiche specifiche per l'handicap; la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'art 2, comma 1, lettera n;

CONSIDERATO:

- che il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro

percorso di conoscenza e apprendimento e che rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica e si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici della scuola dell'autonomia, adattabile alle più diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi, pubblicazioni e/o strumenti didattici alternativi;

- che l'acquisizione per gli alunni dei predetti materiali didattici è indubbiamente elemento di rilievo e funzionale al successo scolastico e formativo, così come parimenti significativa appare la realizzazione di specifici progetti formativi che comportino l'applicazione dell'innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all'informatica;

PRESO ATTO:

- che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n° 425 del 03/07/2018, pubblicata sul Burc n° 47 del 09/07/2018, ha approvato con l'allegato A) le nuove modalità operative per la concessione del contributo regionale "Buono libro" a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede sul territorio comunale e con l'allegato B) ha preso atto dello schema di convenzione con l'ANCI regionale e le Associazioni dei librai maggiormente rappresentative;
- che in data 01/08/2018 la Regione Campania, l'ANCI Campania, l'ALI - Associazione Librai Italiani/ Confcommercio-Imprese per l'Italia e il SIL - Sindacato Italiano Librai e cartolibrai/Confesercenti, hanno sottoscritto "Convenzione per il diritto allo studio e l'efficienza della distribuzione delle cedole librerie alle famiglie", al fine di rendere operativo quanto disposto nella deliberazione di G.R. n° 425/2018;
- che, in particolare, le nuove modalità operative per la concessione del contributo regionale "Buono libro" prevedono:
 - *la modalità di consegna alle famiglie di buoni sotto forma di cedola libraria o voucher, il cui valore viene determinato dal Comune in base alle proprie graduatorie e nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto annualmente dal Miur con apposita circolare;*
 - *la modalità di utilizzo da parte delle famiglie delle cedole librerie presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con i Comuni;*

Per tutto quanto innanzi richiamato **le Parti**, definiscono e stipulano specifico accordo di cui al presente articolato, costituito da n. 10 articoli:

Art. 1 - Oggetto

- 1.1** La presente Convenzione intende individuare l'operatore economico disponibile a fornire le cedole librarie ed i libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, mediante il sistema delle cedole librarie e voucher (buono libro), sulla base delle nuove modalità operative fissate dalla Regione Campania con deliberazione regionale n° 425/2018 per l'erogazione del cosiddetto contributo del "buono libro".
- 1.2** Il contributo sotto forma di cedola libraria e/o voucher (buono libro) viene concesso per le spese di libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalle scuole a favore di studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° Grado con sede sul territorio comunale.

Art. 2 - Finalità

- 2.1** Con la presente Convenzione le parti intendono sostenere azioni volte a contrastare la dispersione scolastica, ottimizzando l'utilizzazione delle risorse, rendendo più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico.
- 2.2** L'obiettivo mira ad assicurare la effettiva utilizzazione da parte degli aventi diritto delle cedole e dei buoni libro nonché l'emersione e contrasto di potenziali comportamenti distorsivi sull'impiego dei contributi erogati

Art. 3 - Destinatario dell'intervento

- 3.1** L'intervento di cui alla presente Convenzione è rivolto ad alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I e II Grado, che insistono sul territorio comunale di Giffoni Valle Piana (SA), appartenenti, per la sola emissione dei voucher (buoni libro), a famiglie in disagiate condizioni economiche, che presentino un valore dell'indicatore ISEE in corso di validità rientrante nelle fasce stabilite annualmente dalla Regione Campania con apposita deliberazione di giunta regionale.

Art. 4 - Valore Buoni Libro

- 4.1** Per i Voucher (Buoni libro), in relazione alla disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione Campania ed il numero dei richiedenti, l'Ente procederà ad assegnare agli aventi diritto, a titolo di parziale fornitura, un "voucher (buono libro)" dal valore diversificato per situazione economica e classe frequentata.
- 4.2** L'importo massimo dei voucher (buono libro) non potrà superare la spesa complessiva che il genitore dovrà sostenere per l'acquisto dei testi scolastici e, comunque, rientrante nei limiti dei massimali stabiliti dal MIUR annualmente e secondo quanto disciplinato annualmente dal Comune di Giffoni Valle Piana con apposita delibera di giunta.

Art. 5 Modalità erogazione, consegna e ritiro Cedole e Buoni Libro

- 5.1** Per i Voucher (Buoni Libro) il Comune, terminata la fase di acquisizione delle istanze da parte delle famiglie richiedenti e la valutazione delle stesse, ammette al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di reddito (fascia 1). Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla fascia 1, le risorse residue se disponibili saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito (fascia 2). Le predette fasce sono stabilite annualmente dalla Regione Campania con apposita deliberazione di Giunta Regionale.
- 5.2** I Voucher (Buoni Libro) emessi dal Comune sono distribuite dallo stesso, eventualmente anche con l'ausilio delle istituzioni scolastiche, alle famiglie beneficiarie per il successivo utilizzo presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con il Comune, per l'acquisto dei testi scolastici e di altri sussidi didattici.
- 5.3** Le cedole e i Voucher (Buoni Libro) sono consegnate esclusivamente al genitore/richiedente o al tutore/rappresentante legale del minore o allo stesso studente se maggiorenne. Non saranno consegnate a rappresentanti di case editrici, esercenti di attività commerciali e a persone non legate agli alunni dai suddetti rapporti.
- 5.4** Il genitore interessato sceglierà autonomamente e liberamente tra le librerie/cartolerie iscritte all'Albo a chi consegnare la cedola e/o Voucher (Buoni Libro) ricevuto.
- 5.5** L'esercente convenzionato e iscritto all'Albo potrà ritirare le cedole e/o Voucher (Buoni Libro) esclusivamente dal genitore/richiedente o dal tutore/rappresentante legale del minore o dallo stesso studente se maggiorenne.
- 5.6** La libreria si impegna a fornire al beneficiario l'equivalente della cedola (fino a concorrenza dell'importo) in libri di testo e/o contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola.
- 5.7** La libreria provvederà alla consegna dei testi, nel punto vendita indicato nella domanda di iscrizione all'albo, facendo sottoscrivere la cedola e/o Voucher (Buoni Libro) a chi riceve i testi, ritirando la stessa e conservandola agli atti.
- 5.8** Nel caso di prenotazione dei testi senza preventiva esibizione della "cedola" e/o "Voucher (Buoni Libro)", l'operatore economico/Cartolibreria non avrà nulla a che pretendere dal Comune in caso di non assegnazione della cedola e/o Voucher (Buoni Libro).
- 5.9** Il Comune si riserva di utilizzare per l'a.s. 2026/2027 un apposito sistema informatizzato per agevolare sia le richieste dei cittadini che il lavoro delle cartolibrerie convenzionate.

Art. 6 - Diritto di opzione e libertà di scelta

- 6.1 Resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere liberamente ed autonomamente la libreria iscritta all'Albo presso cui spendere la cedola.

Art. 7 - Sviluppo di iniziative innovative

- 7.1 Le parti si impegnano a perseguire e promuovere la digitalizzazione dei processi di emissione delle cedole e dei voucher (buoni libro) individuali e la loro emissione in formato elettronico, con l'utilizzo di apposita piattaforma software che sarà messa a disposizione dal Comune di Giffoni Valle Piana, nonché attraverso "cedole/voucher virtuali", per garantire alle famiglie destinatarie: tempestività di consegna e conseguente utilizzo delle stesse.
- 7.2 Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a favorire l'attuazione di pratiche amministrative e gestionali in grado di facilitare, con modalità e tempi idonei, la fornitura dei libri di testo per gli studenti che risultino beneficiari del contributo.

Art. 8 - Fatturazione

- 8.1 Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse all'Ufficio Istruzione del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: UFLSXQ
- 8.2 Per ciò che concerne le sole Cedole librerie della Scuola Primaria si potrà emettere un'unica fattura;
- 8.3 Al fine dei successivi controlli contabili, i voucher (buoni libro) evasi relative alle classi 1[^] 2[^] e 3[^] delle scuole medie e alle classi 1[^] e 2[^] degli istituti superiori dovranno essere inserite nella stessa fatturazione; mentre i voucher (buoni libro) evasi e relativi alle classi 3[^] 4[^] e 5[^] delle scuole superiore dovranno essere inserite in un'altra fatturazione. In mancanza non sarà possibile procedere alla liquidazione.
- 8.4 Al fine dei controlli amministrativi, per i voucher (buoni libro) sarà necessario indicare nelle fatture i quantitativi delle cedole suddivise in relazione alla classe frequentata, alla fascia di Isee, con l'indicazione del valore economico assegnato alle cedole stesse. In mancanza non sarà possibile procedere alla liquidazione.
- 8.5 La liquidazione avverrà entro 60 gg decorrenti dalla data di acquisizione al Protocollo Generale della fattura elettronica ed è comunque subordinata alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che dovrà essere regolare.

Art. 9 - GESTIONE DELL'ALBO

- 9.1 L'elenco dei soggetti iscritti all'Albo, ai quali le famiglie potranno rivolgersi per spendere le cedole librerie e voucher (libri di testo), sarà reso pubblico sul sito istituzionale del Comune.

- 9.2** Dopo l'iscrizione, l'operatore economico è tenuto ad informare, tempestivamente, il Comune rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- 9.3** Ogni anno, entro il 15 (quindici) giugno, gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno confermare la volontà di rimanere iscritti e la permanenza dei requisiti previsti, anche tenendo conto di eventuali norme giuridiche sopravvenute, oppure dovranno reinviare una nuova istanza, completa di tutta la documentazione richiesta, all'atto della pubblicazione dell'avviso annuale di manifestazione d'interesse da parte del Comune.
- 9.4** Il Comune, con atto motivato, ha la facoltà di escludere dall'albo gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza, malafede o grave errore nell'esecuzione della fornitura affidata.

Art. 10 - Validità della convenzione

- 10.1** Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente intesa è la precisa e fedele espressione della loro volontà.
- 10.2** Il presente accordo ha la durata di un anno a partire dalla sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza si intende prorogato automaticamente agli stessi patti e condizioni salvo eventuale disdetta di una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

La Cartolibreria

**Per il Comune di Giffoni Valle Piana (SA)
Dott. Vito Villani**
